



CTU e riforma del processo civile

Sostenere la qualità delle prestazioni offerte dai propri iscritti alle diverse tipologie di committenza e, in maniera più ampia, alla società.

Le richieste del CNI

PAG. 20



IL PUNTO INGENNERIA FORENSE |

CTU e riforma del processo civile

Le richieste del CNI al Ministero della Giustizia

DI CARLA CAPIELLO*

La recente riforma del processo civile ha affidato al Ministero della Giustizia il compito di ridefinire diversi aspetti che regolano il ricorso ai consulenti tecnici.

È in questo contesto che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avviato una serie di interlocuzioni con decisori istituzionali, rappresentanti del mondo politico e vari portatori di interesse, come le altre categorie professionali coinvolte nel mondo della consulenza tecnica. Rare volte la delega ai temi dell'Ingegneria forense - che ho avuto il piacere di ricevere da questo Consiglio - è coincisa con una fase riformatrice del sistema giustizia; forse mai prima la contemporaneità di questa delega con quella ai rapporti con il mondo politico è stata più utile, più esatta. Negli scorsi mesi abbiamo avuto modo, e sicuramente ancora ne avremo per molti mesi a seguire, di ascoltare diversi attori e di portare loro le osservazioni di chi quotidianamente lavora nella consulenza tecnica, al fine di costruire, insieme, un sistema che sia in grado di tutelare i diritti basilari dei cittadini.

Il diritto a un processo equo, a una giustizia certa, a un'esperienza processuale più sicura non può che passare attraverso l'assoluta, cristallina, qualità della prestazione offerta dal-

le figure professionali che operano in quel contesto. È al miglioramento continuo che devono puntare magistrati, pubblici ministeri, avvocati e, ovviamente, consulenti tecnici. Questo, d'altronde, è lo scopo del CNI in quanto Ente pubblico: sostenere la qualità delle prestazioni offerte dai propri iscritti alle diverse tipologie di committenza, e, in maniera più ampia, alla società. Questa funzione viene svolta interpretando la rappresentanza degli interessi della categoria professionale alla luce dell'interesse pubblico.

QUATTRO PROPOSTE

Per questa ragione abbiamo formulato e stiamo portando avanti quattro proposte. La prima è l'istituzione di un apposito elenco dei tecnici forensi, il cui accesso sia condizionato sia dal possesso di determinati requisiti, come l'anzianità di iscrizione all'Ordine e l'adempimento agli obblighi di formazione continua, sia dal perseguimento di uno specifico percorso formativo che fornisca al professionista la conoscenza degli elementi tecnico-giuridici-procedurali indispensabili per il corretto adempimento delle attività che gli vengono affidate. È del tutto evidente, infatti, che un errore procedurale, ossia il mancato rispetto dei principi che regolano la fase di consulenza, possono negativamente incidere su

tutta la fase del contenzioso, in danno del cittadino. Un buon tecnico, per essere anche un buon CTU, deve necessariamente possedere nozioni base anche di procedura civile.

La seconda è l'istituzione di meccanismi e procedure di verifica del mantenimento nel tempo di questi requisiti. Il possesso di competenze e capacità ulteriori e più specifiche rispetto a quelle previste per lo svolgimento della professione di ingegnere, ad esempio, dovrà sicuramente essere mantenuto nel tempo attraverso percorsi di aggiornamento e formazione continua con specifica valenza in ambito forense, su base biennale o triennale.

Il terzo punto riguarda l'aggiornamento dell'albo dei Consulenti tecnici. Nel corso di queste nostre interlocuzioni, in più di un'occasione magistrati e avvocati hanno espresso una difficoltà a reperire le disponibilità degli iscritti in elenchi che spesso i Tribunali non riescono a tenere aggiornati. Già oggi, in sede di revisione e aggiornamento dell'albo, molti Tribunali si rivolgono agli Ordini e Collegi professionali affinché questi ultimi li coadiuvino nelle attività. Tuttavia, per rendere maggiormente efficaci e spedite le verifiche, e soprattutto affinché queste vengano espletate con celerità e con la cadenza prevista dalla norma, è bene che questa codifichi il processo, chiaren-

do puntualmente le attività da intraprendere e le modalità da adottare sotto il profilo procedurale.

Il quarto punto è la modifica strutturale delle tariffe giudiziarie. Questo è il punto più delicato e difficile da affrontare da parte della classe politica. La parola tariffa "spaventa". Bisogna, tuttavia, considerare che, soprattutto in presenza di una riforma che riquadrerà questa delicata professione, non intervenire sulla definizione dei processi e delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi professionali e, poi, sulla loro entità, può pregiudicare la qualità delle prestazioni offerte. In altre parole, l'innalzamento dei requisiti per l'esercizio della consulenza tecnica deve essere controbilanciato dalla previsione di un corrispettivo che sia dignitoso per il professionista.

L'URGENZA DELLA REVISIONE

Ad oggi, le tariffe sono indicate nella Legge n. 319/1980, una legge risalente a 43 anni fa. Chiunque ne abbia un minimo di conoscenza capisce che i contenuti della Legge, in termini di definizione delle attività tecniche, sono obsoleti o comunque superati dalle norme che si sono succedute in questi lunghi 43 anni, ancora carenti rispetto alla moltitudine degli accertamenti e degli approfondimenti che oggi i consulenti sono chiamati a svolgere. Con la conseguenza, in

questo ultimo caso, che il calcolo dei compensi non può che essere effettuato se non facendo ricorso alla vacanza - e cioè allo strumento del compenso orario - che però la norma impone essere "residuale". Ma, ancora, l'impianto normativo è talmente fuori dall'attuale contesto, ad esempio rispetto ai tempi di svolgimento e definizione dei processi, certamente molto più lunghi di 40 anni fa, che nulla prevede in ordine alle tutele del professionista forense. La norma necessita, quindi, di un sempre più improcrastinabile aggiornamento, che preveda, ad esempio, la liquidazione dei suoi compensi entro sei mesi del deposito dell'istanza di liquidazione, conseguente al deposito definitivo della relazione, oltre che la previsione di un'indicazione forfettaria delle spese generali, o ancora l'utilizzo della competenza tecnica e la terzietà dei consulenti forensi ai fini conciliativi. L'urgenza di questa revisione strutturale, tuttavia, pone come necessario che, nelle more di una sua definizione, si attui un aggiornamento all'inflazione delle attuali tariffe. Queste, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2012, avrebbero dovuto essere adeguate all'inflazione ogni tre anni, eppure sono immobili dal 1999, da quando cioè si utilizzava un'altra moneta. 1.715 lire. Questo era il costo medio della benzina nel 1999. 88 centesimi di euro, per chi non ricorda il calcolo di conversione. Se non teniamo conto dei fenomeni inflattivi avvenuti nell'ultimo quarto di secolo non possiamo meravigliarci della difficoltà a reperire la disponibilità di consulenti tecnici preparati.

*CONSIGLIERE CNI DELEGATO ALL'INGENNERIA FORENSE